

REGOLAMENTO (CEE) N. 2000/78 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili artificiali della sottovoce doganale 56.07 B, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato, per ciascuno dei prodotti di cui al suo allegato B, nella colonna 5 a); che su detto massimale non possono essere imputati che i prodotti originari dei paesi e territori menzionati nell'allegato D del suddetto regolamento, diversi da quelli elencati nella colonna 4 b) dell'allegato B, nei confronti dei prodotti corrispondenti; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi o territori menzionati nell'allegato D non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale; che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, fatta eccezione per quelli elencati nel suo allegato E, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che, per i tessuti di fibre tessili artificiali e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata,

il massimale è fissato a 230 tonnellate e che, quindi, l'importo massimo è pari a 115 tonnellate; che alla data del 4 agosto 1978 le importazioni nella Comunità di tessuti di fibre tessili artificiali, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 1197/78, che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 26 agosto 1978 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: B. di fibre tessili artificiali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 agosto 1978:

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 6. 1978, pag. 1.